

LE RISPOSTE DELLE DRE LOMBARDIA E PIEMONTE

08 luglio 2015 ore 06:00

Voluntary disclosure: istruzioni per l'uso (o quasi)

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato, e Filippo Barba - Loconte & Partners, Avvocato**

Nel modello di accesso alla voluntary disclosure, è necessario indicare le dichiarazioni riservate che si considerano direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della procedura attivata. A ciascun tributo oggetto di adesione sarà correlata un'unica sanzione per tutte le violazioni ad esso riferite che abbiano avuto luogo nel periodo d'imposta interessato dalla definizione. Scudo fiscale, cumulo giuridico, raddoppio dei termini, cassette di sicurezza e posizione dei delegati: sono questi alcuni dei temi affrontati dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate di Piemonte e Lombardia, in risposta ai numerosi quesiti proposti, in tema di voluntary disclosure, dagli addetti ai lavori.

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Tavola di sintesi

I documenti dell'Agenzia delle Entrate sulla **voluntary disclosure** sono orientati a fugare alcuni dubbi, tutt'ora sussistenti, in merito agli spinosi risvolti operativi della procedura di regolarizzazione.

Ciò premesso, i contributi meritano certamente un plauso convinto per l'evidente sforzo riepilogativo ed interpretativo profuso in merito a tematiche controverse e controvertibili.

Ma possono essere sufficienti a dare all'intera "operazione" lo slancio tanto atteso?

Consulenti e contribuenti, nel frattempo, scelgono - ancora - una tattica attendista e osservano interessati, ma la **scadenza del 30 settembre** prossimo (salvo proroghe, ad oggi, non preventivabili) si avvicina inesorabilmente e la disciplina desta ancora tante, troppe perplessità.

Di seguito i principali argomenti trattati e le risposte fornite nell'ambito degli incontri organizzati.

Tema del quesito	Risposta DRE Piemonte
Voluntary disclosure e scudo fiscale	Nel modello di accesso alla procedura è necessario indicare le dichiarazioni riservate che si considerano direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della procedura attivata
Ridefinizione del reddito: indicazione delle società cui vanno ricondotte le disponibilità oggetto di voluntary disclosure e calcolo di eventuali dividendi	In base alle istruzioni alla compilazione del modello di accesso alla procedura, nella specifica sezione del modello devono essere indicati i soggetti collegati qualora il collegamento, ancorché non riferibile ad attività estere, sia riconducibile agli importi che formano oggetto di emersione. Tale impostazione è stata confermata dalla circolare n. 10/E/2015
	In presenza di una partecipazione in un società estera, detenuta da un soggetto residente, occorre stabilire, sulla base degli elementi che caratterizzano il caso concreto, se ci si trovi di fronte ad una ipotesi di interposizione reale o fittizia .

Società immobiliari: modalità di gestione	<p>- se la società estera, purché situata in un paese non black list, non è un mero schermo, il socio residente dovrà indicare nel quadro RW il valore di partecipazione e la percentuale di partecipazione</p> <p>- in presenza, invece, di una società estera fittiziamente interposta, il socio interponente dovrà dichiarare nel quadro RW, non la partecipazione nella società schermo, ma le attività estere sottostanti, detenute tramite la società schermo, nonché i relativi imponibili</p>
Inutilizzabilità delle ritenute subite e dei crediti d'imposta spettanti su disponibilità estere	<p>La circolare n. 9/E/2015 prevede la possibilità di far valere i crediti di imposta relativi ai tributi definitivamente assolti all'estero nel caso di ravvedimento operoso.</p> <p>Per beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 165 TUIR, è necessario che i redditi prodotti all'estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente: l'istituto non è applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente ai sensi dell'art. 18 TUIR.</p>
Data di emersione: determinazione e conseguenze sulla compilazione dell'istanza	<p>La data di emersione deve essere individuata nella data di presentazione della richiesta: in caso di difficoltà sulla determinazione dell'esatta distribuzione delle consistenze a tale data, potrebbero essere utilizzate le informazioni certe disponibili in relazione alla data più prossima a quella della presentazione.</p>
Posizione dei delegati: mancata presentazione da parte dei soggetti inattivi e prova della loro inattività	<p>La presunzione di cui all'art. 5-<i>quinquies</i>, comma 9, vale anche per i soggetti che hanno la delega di firma sul conto corrente, riconducendoli al novero dei soggetti che ne hanno la disponibilità, salvo prova contraria. In caso di mancato superamento della presunzione, i soggetti che, pur avendo la disponibilità delle attività estere, non dovessero aver presentato istanza saranno esposti alle conseguenze in ordine all'omessa presentazione del quadro RW e della mancata indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere non dichiarate</p>
Proventi prescritti che danno luogo alla voluntary disclosure: necessità di evidenziarne la natura	<p>In merito ai periodi di imposta per i quali è intervenuta la decadenza del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente dovrà dimostrare solamente l'esistenza delle attività estere al termine dell'ultima annualità non più accertabile e contestabile, senza qualificare la natura giuridica dei redditi che servirono per costituirle o acquistarle</p>
Documentazione relativa a c/c bancari siti in paesi non black list di appoggio ad investimenti societari oggetto di voluntary disclosure	<p>Anche in questo caso occorre stabilire se ci si trovi dinanzi ad una ipotesi di interposizione reale o fittizia.</p> <p>- nel primo caso, il socio residente dovrà indicare il valore della partecipazione e la percentuale</p> <p>- nel secondo caso, il socio interponente dovrà indicare nel quadro RW le attività estere sottostanti, detenute tramite la società "schermo", nonché i relativi imponibili, ivi compresi quindi anche i c/c bancari intestati alla società.</p>
Connessioni della voluntary disclosure con IVIE e IVAFE	<p>IVIE e IVAFE non sono sanabili, al pari di imposte di successione e donazione. Le Direzioni Provinciali potranno considerare quanto emerso nell'ambito della procedura in ordine alla materia imponibile relativa ai due tributi in questione, al fine di determinare le eventuali imposte non assolte. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.</p>
Momento utile per il rimpatrio	<p>Per fruire della riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà del minimo edittale, il rimpatrio, fisico o giuridico, deve avvenire "entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell'Ufficio" (art. 5-<i>quinquies</i>, comma 4, D.L. n. 167/9190). Se non vi ha già proceduto, il contribuente deve informare tempestivamente l'Ufficio dell'avvenuto rimpatrio e, comunque, prima dell'emissione degli atti da parte di quest'ultimo.</p>

Tema del quesito	Risposta DRE Lombardia
Cassette di sicurezza all'estero	L'apertura delle cassette deve essere effettuata alla presenza di un pubblico ufficiale, al fine di attestarne in contenuto.
Trattamento dei prelevamenti e soglia per uso familiare	I prelevamenti (specie quelli di entità rilevante) devono essere giustificati . Essi costituiscono per l'Amministrazione finanziaria dei meri indizi , di cui l'Ufficio è tenuto a fornire prova, anche in via presuntiva, in merito alla rilevanza fiscale dell'operazione economica sottostante. I prelevamenti non giustificati possono ritenersi utilizzati per sostenere spese correnti in ragione

<p>Liberalità indirette</p>	<p>dell'importo, del periodo in cui vengono effettuati e della frequenza.</p> <p>Nel caso in cui in occasione della procedura di disclosure emergano atti liberalità indirette effettuate in anni accertabili sarà utilizzabile l'istituto del ravvedimento operoso, così come modificato dalla legge n. 190/2014.</p>
<p>Momento di produzione del waiver rilasciato da banca estera e regime premiale</p>	<p>Al fine di poter beneficiare del regime premiale previsto dagli articoli 5-<i>quater</i>, comma 4, e 5-<i>quinquies</i>, comma 4, di cui alla legge n. 186/2014, il waiver sottoscritto dall'intermediario deve essere prodotto all'Ufficio in tempo utile per l'emissione dell'invito di cui all'art. 5, comma 1-<i>bis</i>, D.Lgs. n. 218/1997.</p>
<p>Esibizione della documentazione relativa ad anni non più accertabili e dimostrazione dell'origine dei patrimoni</p>	<p>Come precisato dalla circolare n. 10/E/2015, per le disponibilità preesistenti ai periodi di imposta oggetto di regolarizzazione il contribuente è esonerato da una puntuale spiegazione sull'origine dei beni. Questa precisazione non equivale a una totale esclusione da ogni adempimento: sarà infatti necessario fornire indicazioni che permettano di valutare la coerenza e la completezza dell'istanza.</p>
<p>Raddoppio dei termini: comportamento dell'Agenzia in presenza di condotte di rilievo penale sino all'approvazione della nuova norma</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate procederà ad istruire l'istanza presentata dal contribuente in considerazione di quanto prevedono le attuali disposizioni dell'art. 43, D.P.R. n. 600/1973.</p> <p>Qualora nel corso dell'istruttoria dovessero sopraggiungere disposizioni modificative della norma, l'amministrazione ne darà applicazione.</p>
<p>Trasferimento in Italia dei fondi necessari per il pagamento di imposte e sanzioni: tempistiche</p>	<p>I contribuenti, già dalla data immediatamente successiva alla presentazione della richiesta di accesso, possono far rientrare i fondi dall'estero. In tal caso, nella sezione IV del modello dovranno indicare nel campo 2 e 3 l'importo rimpatriato e nella relazione illustrativa specificheranno che le somme sono state rimpatriate al fine di pagare gli importi dovuti per effetto della voluntary disclosure.</p>
<p>Applicazione dell'istituto del cumulo giuridico</p>	<p>Come confermato dalla circolare n. 10/E/2015, a ciascun tributo oggetto di adesione sarà correlata un'unica sanzione per tutte le violazioni ad esso riferite che abbiano avuto luogo nel periodo d'imposta interessato dalla definizione.</p>
<p>Adempimenti antiriciclaggio per il professionista incaricato solo di valutare l'opportunità di presentare istanza di adesione</p>	<p>Con la circolare 12 gennaio 2015, n. 2296773 emanata successivamente all'entrata in vigore della legge n. 186/2014, ha chiarito il professionista o i professionisti sono tenuti a operare la segnalazione per eventuali operazioni sospette.</p>
<p>Pensionati italiani frontalieri in Svizzera</p>	<p>Le somme percepite dai pensionati italiani dal I pilastro svizzero (AVS) sono da inquadrarsi nell'art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera, ovvero qualificate come redditi derivanti da pensione. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile del soggetto possessore, scontando l'applicazione delle aliquote marginali progressive previste per i redditi delle persone fisiche. Sarà applicata una sanzione in misura ridotta di 1/4 sull'imposta calcolata sulle somme percepite. Sono accertabili anche gli interessi eventualmente maturati e comminate le relative sanzioni.</p>

Copyright © - Riproduzione riservata